Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 maggio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 16 MAGGIO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 1983.

Modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega agli uffici postali.

(2857)

DECRETO 3 maggio 1983.

Modalità di versamento dell'addizionale straordinaria alla imposta locale sui redditi mediante delega agli uffici postali.

(2858)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1983, n. **181**.

Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843.

Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma precedente.

Agli effetti del precedente primo comma, è dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

Art. 2.

I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

Art. 3.

Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui alle posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 1 danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico, se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi con le norme comuni, se successivi.

Art. 4.

E' rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base al precedente articolo 1.

Art. 5.

A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da data, comunque, non anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al comma precedente non vengono corrisposte agli stessi beneficiari le pensioni già concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prorogate a tempo indeterminato dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Il Governo italiano è autorizzato a sostituirsi agli interessati negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.

Art. 6.

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, spetta, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — COLOMBO — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Avviso di rettifica al decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176: « Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, per il contenimento della spesa pubblica e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 12 maggio 1983).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, le prime due righe del quarto comma sono sostituite dalle seguenti: « Le sanzioni amministrative previste per violazione *delle norme* di cui al decreto *legislativo* del Capo provvisorio ... »;

all'art. 3, secondo comma, dove è scritto: « ... istituti di appartenenza: essi ... », leggasi: « ... istituti di appartenenza; essi ... »; al settimo comma dello stesso articolo dove è scritto: « ... in *contro* entrata.... », leggasi: « ... in *conto* entrata ... »;

all'art. 6, settimo comma, dove è scritto: « ... decreto del Presidente della Repubblica *in data* 15 settembre 1979, ... », leggasi: « ... decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, ... ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983.
Scioglimento del consiglio comunale di Condofuri.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del giugno 1982, si è ben presto venuta a determinare una situazione di forte dissidi nell'ambito della maggioranza, culminata con le successive dimissioni del sindaco e della giunta.

Le sedute del 1° e 8 marzo 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 22 e 28 marzo 1983 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 692 del 31 marzo 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 6 e 14 aprile 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Condofuri — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di condofuri (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Musolino.

Roma, addì 28 aprile 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Musolino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

ROGNONI

(2957)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1983.
Autorizzazione alla S.p.a. Phenix Soleil vita, in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 17 dicembre 1981 e 10 maggio 1982 della Phenix Soleil vita - Società per azioni con sede in Roma, dirette ad ottenere l'autorizzazione allo esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel ramo vita e delle operazioni di capitalizzazione, nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la documentazione allegata alle citate domande ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica dai quali risulta che la società è stata costituita esclusivamente allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della « Assurances Générales de France Vie »;

Vista la richiesta della S.p.a. Phenix Soleil vita di poter adottare tutte le tariffe vita e capitalizzazione, le condizioni generali e particolari di polizza già autorizzate alla predetta rappresentanza;

Visto che con la citata istanza del 10 maggio 1982 la S.p.a. Phenix Soleil vita chiede altresì l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione a tasso variabile secondo l'andamento dell'indice ufficiale del costo della vita, già approvata per il mercato assicurativo con decreto ministeriale 23 ottobre 1981, n. 13604;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta dell'11 marzo 1983, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio della attività di assicurazione e riassicurazione nel ramo vita e delle operazioni di capitalizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Phenix Soleil vita - Società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

La Phenix Soleil vita - Società per azioni è autorizzata ad applicare le medesime tariffe vita e capitalizzazione e le relative condizioni generali e particolari di polizza già approvate alla « Assurances Générales de France Vie », rappresentanza generale per l'Italia.

La Phenix Soleil vita - Società per azioni potrà iniziare l'attività assicurativa dopo aver eseguito la concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Assurance Générales de France Vie.

Art. 3.

E' approvata alla Phenix Soleil vita - Società per azioni con sede in Roma, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la seguente tariffa di capitalizzazione da impiegarsi per contratti in forma collettiva, già approvata per il mercato assicurativo con decreto ministeriale 23 ottobre 1981, n. 13604:

tariffa di capitalizzazione a premio annuo e a premio unico a tasso annuo variabile secondo l'andamento ufficiale del costo della vita;

condizioni di polizza della suindicata tariffa, comprensive della clausola di riscatto speciale.

Roma, addì 11 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2960)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, triennali, 1° dicembre 1981, biennali, 1° giugno 1982, biennali e quadriennali, 1° dicembre 1982, biennali e quadriennali, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1983 e scadenza 1° dicembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 258157/66-AT del 16 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981, a 36 mesi, per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 262215/66-AU-4 del 13 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 18 novembre 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1981, a 24 mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.000 miliardi;

n. 3532/66-AU-12 del 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1982, a 24 mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 3533/66-AU-13 del 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1982, a 48 mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9058/66-AU-25 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1982, a 24 mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1982, a 48 mesi, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1983 e scadenza 1° dicembre 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,39202 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1981, a 36 mesi;

al 9,39202 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1981, a 24 mesi;

al 9,39202 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 24 mesi;

al 9,39202 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 48 mesi;

al 9,39202 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 24 mesi;

al 9,99202 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 48 mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1981, a 36 mesi;

al 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1981, a 24 mesi;

al 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 24 mesi;

al 10 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 48 mesi;

al 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 24 mesi;

al 10 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 48 mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 258157 del 16 maggio 1981, n. 262215 del 13 novembre 1981, n. 3532 e n. 3533 del 20 maggio 1982, n. 9058 e n. 9059 del 23 novembre 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 1983, è determinato nella misura:

del 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1981, a 36 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi; cedola n. 5;

del 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 4;

del 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 24 mesi, emessi per lire 2.500 miliardi; cedola n. 3;

del 10 % per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 48 mesi, emessi per lire 500 miliardi; cedola n. 3;

del 9,40 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 24 mesi, emessi per lire 2.500 miliardi; cedola n. 2;

del 10 % per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 48 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 905.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 141.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1981, a 36 mesi;

di L. 94.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1981, a 24 mesi;

di L. 235.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 24 mesi;

di L. 50.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° giugno 1982, a 48 mesi;

di L. 235.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 24 mesi;

di L. 150.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1982, a 48 mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

(2967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1983, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 326, il prof. Gianni Giuseppe Zandano è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

(2969)

Nomina del presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1983, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 325, è stata approvata la nomina del professore Alfredo Guarini a presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

(2970)

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1983, il dott. Rodolfo Banfi è stato confermato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) su designazione dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero ed assume la funzione di presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

(2971)

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983, il dott. Alessio Pasquantonio è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, istituto di diritto pubblico con sede in Udine.

(2972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi dell'11 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1453,800	1453,800	1453,65	1453,800	1453,50	1455,50	1453,700	1453,800	1453,800	—
Marco germanico .	595,680	595,680	595,45	595,680	595,35	595,45	595,500	595,680	595,680	—
Franco francese	197,810	197,810	198,10	197,810	197,75	197,70	197,950	197,810	197,810	—
Fiorino olandese .	529,170	529,170	529,35	529,170	528,95	529,20	529,250	529,170	529,170	—
Franco belga .	29,774	29,774	29,80	29,774	29,26	29,70	29,773	29,774	29,774	—
Lira sterlina .	2279,950	2279,950	2281 —	2279,950	2278,50	2278 —	2280,550	2279,950	2279,950	—
Lira irlandese	1883 —	1883 —	1883 —	1883 —	1881 —	1881,55	1882 —	1883 —	1883 —	—
Corona danese	167,060	167,060	167,30	167,060	167,05	167,05	167,100	167,060	167,060	—
E.C.U. .	1346,550	1346,500	—	1346,550	1345,92	1345,75	1346,550	1346,550	1346,550	—
Dollaro canadese . .	1185 —	1185 —	1186 —	1185 —	1184,55	1185 —	1185 —	1185 —	1185 —	—
Yen giapponese .	6,298	6,298	6,30	6,298	6,282	6,240	6,299	6,298	6,298	—
Franco svizzero .	715,020	715,020	713,70	715,020	713,75	712,10	715,100	715,020	715,020	—
Scellino austriaco .	84,678	84,678	84,61	84,678	84,60	84,650	84,630	84,678	84,678	—
Corona norvegese .	205,360	205,360	205,40	205,360	205,20	205,75	205,350	205,360	205,360	—
Corona svedese .	194,790	194,790	194,50	194,790	194,55	194,30	194,700	194,790	194,790	—
FIM	268,860	268,860	269 —	268,860	268,60	268,75	268,850	268,860	268,860	—
Escudo portoghese	14,700	14,700	14,89	14,700	14,75	14,80	14,900	14,700	14,700	—
Peseta spagnola	10,654	10,654	10,6550	10,654	10,63	10,650	10,654	10,654	10,654	—

Media dei titoli dell'11 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,425
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,525
» 6 % » » 1970-85 .	93,325
» 6 % » » 1971-86 .	86,875
» 6 % » » 1972-87 .	79,375
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,650
» 10 % » » 1977-92 .	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,175
» » » » 1-10-1981/83 .	100,300
» » » » 1-11-1981/83 .	100,400
» » » » 1-12-1981/83 .	100,025
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,725
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,775
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 . .	99,850
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,750
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,650
» » » » 1-10-1982/84 .	98,75
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,100
» » » » 1-10-1982/86 .	98,95
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,450
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,175
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,350
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	83,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1983

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA .	1453,750
Marco germanico .	595,590
Franco francese	197,880
Fiorino olandese . .	529,210
Franco belga .	29,773
Lira sterlina .	2280,250
Lira irlandese	1882,500
Corona danese .	167,080
E.C.U.	1346,550
Dollaro canadese .	1185 —
Yen giapponese	6,298
Franco svizzero .	715,060
Scellino austriaco .	84,654
Corona norvegese .	205,355
Corona svedese .	194,745
FIM	268,855
Escudo portoghese	14,800
Peseta spagnola	10,654

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 12 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1454,700	1454,700	—	1454,700	—	1453,80	1454,800	1454,700	1454,700	1454,70
Marco germanico .	595,450	595,450	—	595,450	—	595,85	595,500	595,450	595,450	595,45
Franco francese	197,960	197,960	—	197,960	—	197,80	197,960	197,960	197,960	197,95
Fiorino olandese .	529,510	529,510	—	529,510	—	529,20	529,350	529,510	529,510	529,50
Franco belga .	29,832	29,832	—	29,832	—	29,750	29,830	29,832	29,832	29,80
Lira sterlina .	2284,200	2284,200	—	2284,200	—	2280,10	2284,100	2284,200	2284,200	2284,20
Lira irlandese	1881,500	1881,500	—	1881,500	—	1882,50	1882 —	1881,500	1881,500	—
Corona danese	167,250	167,250	—	167,250	—	167,05	167,240	167,250	167,250	167,25
E.C.U. .	1347,200	1347,200	—	1347,200	—	1346,50	1347,200	1347,200	1347,200	1347,20
Dollaro canadese .	1186,300	1186,300	—	1186,300	—	1185,20	1186,600	1186,300	1186,300	1186,30
Yen giapponese .	6,271	6,271	—	6,271	—	6,250	6,271	6,271	6,271	6,28
Franco svizzero .	716,450	716,450	—	716,450	—	716 —	716,350	716,450	716,450	716,45
Scellino austriaco .	84,670	84,670	—	84,670	—	84,70	84,730	84,670	84,670	84,65
Corona norvegese .	205,520	205,520	—	205,520	—	205,50	205,500	205,520	205,520	205,50
Corona svedese .	194,850	194,850	—	194,850	—	194,80	194,750	194,850	194,850	194,85
FIM .	269,130	269,130	—	269,130	—	268,85	269,100	269,130	269,130	—
Escudo portoghese	14,700	14,700	—	14,700	—	14,80	14,750	14,700	14,700	14,70
Peseta spagnola	10,652	10,652	—	10,652	—	10,60	10,649	10,652	10,652	10,65

Media dei titoli del 12 maggio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	44,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,425
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,525
» 6 % » » 1970-85 .	93,325
» 6 % » » 1971-86 .	86,875
» 6 % » » 1972-87 .	79,375
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,650
» 10 % » » 1977-92 .	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,40
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,175
» » » » 1-10-1981/83 .	100,300
» » » » 1-11-1981/83 .	100,400
» » » » 1-12-1981/83 .	100,250
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,725
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,850
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 . .	99,700
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,700
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,750
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,650
» » » » 1-10-1982/84 .	98,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,100
» » » » 1-10-1982/86 .	98,95
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,450
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,175
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,350
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	83,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1454,750
Marco germanico .	595,475
Franco francese	197,960
Fiorino olandese .	529,430
Franco belga .	29,831
Lira sterlina .	2284,150
Lira irlandese	1881,750
Corona danese .	167,245
E.C.U.	1347,200
Dollaro canadese .	1186,450
Yen giapponese	6,271
Franco svizzero .	716,400
Scellino austriaco .	84,700
Corona norvegese .	205,510
Corona svedese .	194,800
FIM	269,115
Escudo portoghese	14,725
Peseta spagnola	10,650

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medioevale e moderna;
psicologia dell'età evolutiva;
geografia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (R).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale;
storia economica;
diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2968)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ursus Gomma nuova, in Vigevano

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 287.839.076 dovuto dalla S.p.a. Ursus Gomma nuova, in Vigevano (Pavia) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pavia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2528)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale del 15 aprile 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.755.925.849 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.864.916.494 iscritto a ruolo a nome del contribuente Pernici Ermanno. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Emilia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2552)

Modifica delle avvertenze contenute nelle cartelle di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi eseguita dai centri di servizio.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983, l'ultimo rigo del n. 1 delle «AVVERTENZE», contenute nel modello di cartella allegato al decreto ministeriale 27 dicembre 1982, viene così sostituito: «In caso di presentazione del ricorso, allo stesso deve essere allegata la fotocopia della presente cartella».

(2551)

Errata-corrige al decreto ministeriale 4 maggio 1983: «Interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e autoscafi giacenti presso i rivenditori, i veicoli d'interesse storico e il duplicato del disco contrassegno». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 126 del 10 maggio 1983).

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto citato in epigrafe dove è scritto: «... al fine di ottenere veicoli e autoscafi...», leggasi: «... al fine di ottenere *l'interruzione del pagamento dei tributi gravanti sui* veicoli e autoscafi...».

(2961)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 il «Consorzio nazionale italiano cooperative edilizie Co.Na.Co.» Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituito per rogito notaio avv. Erminio Laurora il 13 gennaio 1976, repertorio n. 39400, registro società n. 761/76, è stato sciolto ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la società cooperativa «La Rosa - Consorzio fra cooperative edilizie», in Bracciano (Roma), costituita per rogito dott. Mario Pocaterra il 16 dicembre 1975, repertorio n. 6/868, registro società n. 526/76, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2550)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Latisana e Aquileia

Con decreto 26 aprile 1983, n. 63091, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 5500 censito nel catasto del comune di Latisana al foglio 53, mappale 24½, al foglio 55, mappale 65½, al foglio 60, mappale 25½ e al foglio 61, mappale 2½, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

Con decreto 26 aprile 1983, n. 63094, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 2083, censito nel catasto del comune di Aquileia al foglio 15, mappali 1209/7/A e 1209/7/C ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2752)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di parassitologia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di parassitologia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: parassitologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche in uso nei laboratori di parassitologia;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso cne l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 211

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di parassitologia.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . c.a.p. . . . via . . . . n. . . . numero telefonico . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2643)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di tossicologia applicata.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il vincitore del concorso sarà assegnato al laboratorio di tossicologia applicata.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori di collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: metodologie chimico-analitiche nella tossicologia delle sostanze chimiche;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: metodologie di chimica analitica;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui questo si renderà disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 212

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
c.a.p. . . . via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di tossicologia applicata.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . . c.a.p.. . . via . . . . n. . . numero telefonico . . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2644)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico nazionale, per esami, a complessivi dieci posti per la nomina alla qualifica funzionale di consigliere delle opere civili e degli impianti tecnologici, categoria VII, del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 9, foglio n. 1, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati rielaborati e ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali dell'A.S.S.T., nonchè le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esami e la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alle qualifiche funzionali dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Fatta salva la percentuale di posti da riservare alla occupazione giovanile ai sensi dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella qualifica funzionale di consigliere delle opere civili e degli impianti tecnologici, categoria VII, del personale con funzioni direttive dell'A.S.S.T. sono da considerare disponibili dodici posti, calcolati secondo il disposto dell'art. 7 ultimo comma, della citata legge n. 101/1979.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 20% dei posti disponibili deve essere riservato al personale dell'A.S.S.T. di categoria immediatamente inferiore, e che, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, tali posti, fino al 31 dicembre 1983, possono essere attribuiti mediante autonomo concorso interno;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso nazionale per esami per dieci posti di consigliere delle opere civili e degli impianti tecnologici, categoria VII, del personale direttivo dell'A.S.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico nazionale, per esami, a dieci posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere delle opere civili e degli impianti tecnologici nella categoria VII del personale con funzioni direttive della Azienda di Stato per i servizi telefonici, da conferire nelle seguenti sedi:

Milano	posti 1
Venezia	» 1
Bologna	» 1
Roma	» 4
Cagliari	» 1
Napoli	» 1
Palermo	» 1

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o sezione trasporti o il diploma di laurea in architettura. E' richiesto altresì il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre al titolo di studio indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario);

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa n. 160 - 00144 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel caso che la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, la direzione centrale accettante, dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio ed il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione per ciascuno dell'università e della data in cui sono stati conseguiti;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una qualsiasi delle sedi indicate nell'art. 1 del presente bando;

m) se intendano sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 9 del presente bando (non si terrà conto di eventuali richieste di sostenere la prova facoltativa avanzate dopo il termine indicato dal primo comma del presente articolo);

n) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti opporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nelle domande dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e sarà così composta:

Presidente: magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente.

Membri: due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico. In luogo di uno o di entrambi i funzionari dell'A.S.S.T. possono essere nominati docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame ovvero funzionari dell'Amministrazione P.T. aventi qualifica di dirigente superiore delle costruzioni (quadro *D* - tabella XIII, del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972).

Segretario: funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua estera, da scegliersi tra funzionari dell'A.S.S.T. aventi qualifica non inferiore a vice dirigente ovvero tra docenti di scuola statale.

Art. 9.

Programma e diario degli esami

L'esame consisterà di due prove scritte, di un colloquio e di una prova facoltativa di lingua inglese, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma. L'ordine di svolgimento delle stesse sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte I, del* 30 *giugno* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alle prove medesime ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 10.

Votazioni - Ammissione al colloquio

La votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a ventotto, con almeno dodici ventesimi in ciascuna prova.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale e quella facoltativa.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e facoltative, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La votazione globale sarà costituita dalla somma:

della metà del punteggio compressivo riportato nelle prove scritte;

del punteggio riportato nel colloquio;

di un decimo della votazione riportata nella prova facoltativa, purchè non inferiore a punti 12.

Art. 11.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alle prove di esame i candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di vadilità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Titoli di preferenza e di precedenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa, 160 - 00144 Roma, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello del colloquio.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere posseduti dai cadidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, per la loro presentazione

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Graduatorie - Riserve di posti

Con decreto ministeriale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 12, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione del predetto decreto sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Immissioni in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Le stesse modalità si applicano per l'eventuale immissione in servizio di candidati idonei.

Art. 15.

Idonei

Gli idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, su conforme parere del consiglio d'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili, nel limite del 10% di quelli messi a concorso, entro tre anni dalla approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzioni di contingenti di idonei.

Art. 16.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio nonché diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione.

In luogo dei predetti diplomi i candidati potranno produrre copia di essi, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Qualora l'università presso cui sono stati conseguiti il titolo di studio e l'abilitazione professionale non avesse ancora rilasciato i suddetti diplomi originali, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione di uno dei diplomi, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da un medico provinciale o militare o dal-

l'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei sudetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 17.

Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 16 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 16.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 16.

Art. 18.

Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, ai sensi del precedente art. 16, non producano in termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 19.

Nomina in prova

I vincitori e gli idonei immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 16 il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di consigliere delle opere civili e degli impianti tecnologici, categoria VII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con il trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti norme.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1983
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 6

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: Progettazione tecnico-economica di un organismo architettonico da inserire in una struttura urbanistica:

1) Analisi della funzionalità del complesso edilizio da progettare - Metodi di ricerca e di studio degli elementi istruttori - Studio della destinazione dell'opera in relazione alle strutture urbanistiche ed edilizie circostanti - Studio di fattibilità dell'opera.

2) Studi preliminari - Progettazione di massima - Analisi distributiva e suddivisione degli spazi interni in edifici di carattere civile (uffici, abitazioni, centri direzionali, edifici polivalenti) ed industriale (centri di elaborazione dati, di meccanizzazione).

3) Progetto esecutivo - Tecnologie dei materiali costruttivi - Il problema tecnico-organizzativo ed economico nella scelta dei sistemi costruttivi: tradizionali, industrializzati, prefabbricati - Criteri di progettazione di un complesso edilizio di tipo industriale in relazione alle esigenze operative del processo produttivo e alle condizioni di benessere e di sicurezza nel lavoro degli operatori - Progettazione integrata per l'inserimento negli edifici degli impianti tecnologici - Problemi e soluzioni architettoniche e strutturali da adottare in relazione ai diversi tipi di impianti tecnologici da installare - Soluzioni ed accorgimenti architettonici, costruttivi e tecnologici che scaturiscono dal problema del contenimento dei consumi energetici - Valutazione economica delle varie soluzioni progettuali ed analisi comparativa dei criteri di impostazione di ogni singola componente del progetto.

Seconda prova: Scienza e tecnica delle costruzioni:

1) Rapporto fra strutture portanti e composizioni architettoniche - Criteri che sovraintendono alla scelta di un tipo di strutturazione, in relazione alle esigenze funzionali dell'organismo, alle situazioni ambientali ed alle valutazioni economiche.

2) Meccanica dei terreni e problema delle fondazioni e dei muri di sostegno - Vari tipi di fondazione - Analisi dei criteri che sovraintendono alla scelta della soluzione più idonea - Progettazione di opere di contenimento e di fondazione e calcoli relativi - Progettazione e calcolo di strutture in elevazione realizzate in muratura, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio e struttura mista di acciaio e calcestruzzo - Principi di calcolo di strutture in zone sismiche

3) Tecnologie e metodi costruttivi suggeriti dai più progrediti ritrovati industriali - Progettazione rivolta verso la adozione generalizzata di elementi industrializzati. Organizzazione del cantiere in relazione alla produzione di elementi prefabbricati - La programmazione del lavoro in funzione di un razionale sfruttamento delle risorse. Il programma (piano) di lavoro secondo i metodi del Pert, del Gasp, del Gandt - Ristrutturazione e adattamento di antichi edifici per adeguarli a nuove utilizzazioni.

Colloquio: Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Tecnica delle costruzioni: edifici civili, edifici industriali.

b) Impianti tecnologici: condizionamento d'aria dei locali (riscaldamento, refrigerazione, purificazione ed umidificazione), trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme), impianti di condizionamento e trasporto.

c) Nozioni di: contabilità di Stato, diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici, legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato, e con particolare riguardo: le leggi urbanistiche, gli appalti per le esecuzioni di lavori, contratto di appalto, l'esecuzione del contratto di appalto, variazioni e addizioni dell'opera, il tempo nella esecuzione dell'appalto di opere pubbliche, la revisione del prezzo, la collaudazione dell'opera (funzione e struttura del collaudo, il collaudatore, fasi, operazioni e atti del collaudo, risultati ed effetti del collaudo).

d) Ordinamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Prova facoltativa di lingua inglese: La prova di lingua inglese consisterà in una conversazione in lingua straniera su argomenti di normale generale conoscenza.

ALLEGATO B

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa, 160 - 00144 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere delle opere civili e degli impianti tecnologici, categoria VII, del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguita presso l'Università di . . . . . in data . . . e di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso l'Università di . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . con qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di voler sostenere la prova facoltativa di inglese.

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmene in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché,

pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2839)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, dipartimento di matematica, aula A 11, via provinciale Lecce-Arnesano (ex Coll. Fiorini), Monteroni di Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9.

(2927)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di storia, facoltà di lettere e filosofia, piazza Vaccarini, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 10 giugno 1983, ore 9.

(2928)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di geologia, palazzo Carignano, via Accademia delle Scienze, 5, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 8 giugno 1983, ore 9.

(2929)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di diritto privato, facoltà di giurisprudenza, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, prima clinica medica, aula malattie apparato cardiovascolare, Policlinico Umberto I, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 14 giugno 1983, ore 10.

(2930)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, aula 2, piazza Missori, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 31 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso la Università degli studi di Milano, clinica pediatrica V, istituto di scienze biomediche, ospedale San Paolo, via di Rudini, 8, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 giugno 1983, ore 9,30;
seconda prova: 1° luglio 1983, ore 9,30.

(2973)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di scienze matematiche, gruppo di discipline n. 135, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario navale, via Aeton, 38, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 giugno 1983, ore 10,30;
seconda prova: 10 giugno 1983, ore 8,30.

(2974)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma

Le prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, già fissate per i giorni 2-3 maggio 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova 23 maggio 1983;
seconda prova: 24 maggio 1983.

(2975)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ufficiale sanitario;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio;

un posto di aiuto di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(208/S)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE BR/1, IN FASANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale di Cisternino.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale di Cisternino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Fasano (Brindisi).

(209/S)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(210/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 130 del 13 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 51 - Associazione dei comuni per i servizi della zona cremonese, in Cremona: Concorso pubblico per cinquantasei posti di ruolo di infermiere professionale.

Unità socio-sanitaria locale n. 36 - Associazione dei comuni del Sebino bresciano e della Franciacorta, in Iseo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore di prima categoria (vigile sanitario) e un posto di assistente sociale collaboratore.

Azienda servizi municipalizzati gas e acqua di Magenta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di direttore dell'Azienda.

Unità socio-sanitaria locale n. 25, in Rivoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di capo sala.

R E G I O N I

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 marzo 1983, n. **10**.

Contributo alla circoscrizione Sicilia di Amnesty International.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione è autorizzato a concedere, per il triennio 1983-1985, a favore della circoscrizione Sicilia di Amnesty International, con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 30 milioni, quale concorso della Regione all'attività ordinaria della predetta associazione.

Art. 2.

Alla liquidazione del contributo si procede dopo la presentazione del piano di attività che la circoscrizione Sicilia di Amnesty International ha realizzato l'anno precedente.

Per la liquidazione del contributo relativo all'esercizio in corso, si prescinde dall'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4., progetto prioritario «Valorizzazione dei beni culturali - progetto cultura», ed alla cui copertura finanziaria si provvede, per l'esercizio in corso, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, e per gli anni successivi a carico del citato progetto prioritario, mediante riduzione di pari importo della relativa assegnazione.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 marzo 1983

LO GIUDICE

LEGGE 25 marzo 1983, n. 11.
Proroga dell'applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è differita al 30 giugno 1983.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 marzo 1983

LO GIUDICE

NICITA

LEGGE 25 marzo 1983, n. 12.
Proroga degli interventi in favore dei lavoratori sospesi degli impianti petrolchimici della Sicilia, previsti dal titolo secondo della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi in favore dei lavoratori dell'indotto degli stabilimenti petrolchimici operanti in Sicilia previsti dal titolo secondo della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175, sono prorogati di altri quattro mesi con le modifiche di cui al comma successivo.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento previsto nel comma precedente viene anticipata una somma di importo uguale per tutti, nella misura di lire 450 mila mensili, *pro-capite*.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni.

Art. 2.

Per la liquidazione degli interventi previsti dal precedente articolo si applicano le modalità indicate dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175.

Art. 3.

Per il recupero delle anticipazioni prorogate con l'art. 1, della presente legge si applicano le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175.

Art. 4.

Alla spesa di lire 2.400 milioni, autorizzata per le finalità della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi destinati al finanziamento di altri interventi».

La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, numero 25.

In dipendenza dei precedenti comma lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato dell'importo di lire 2.400 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 marzo 1983

LO GIUDICE

CULICCHIA

LEGGE 25 marzo 1983, n. 13.
Modifica dell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 11, in merito all'indennità straordinaria per i dipendenti delle ditte Milanesi e Giannetto di Torregrotta e Calabrese Filomena di Saponara.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 11, è così modificato:

«L'indennità straordinaria prevista dalla legge 4 giugno 1980, n. 56, per i dipendenti della ditta Milanesi Giannetto di Torregrotta, è concessa ai lavoratori occupati alla data del 25 maggio 1978; per i dipendenti della ditta Calabrese Filomena di Saponara è concessa ai lavoratori occupati alla data del 5 settembre 1978 e licenziati con decorrenza dal giorno successivo».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 marzo 1983

LO GIUDICE

CULICCHIA

(2430)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831320)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.